Allegato "B" alla Atto
n. 4963/4022 di Rep.

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione del radicchio rosso di Treviso I.G.P. e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., denominato **"Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP"**.

Il Consorzio è regolato dall'art. 2602 e ss. del codice civile ai fini previsti dall'art. 14 comma 15 e seguenti della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

ART. 2

SEDE E DURATA

Il Consorzio ha sede legale in Zero Branco (TV).

Qualora venissero a determinarsi i presupposti, potranno essere istituiti uffici distaccati nella zona di produzione e, se necessario, potranno altresì, essere costituite rappresentanze in altre località italiane e straniere.

Il Consorzio è regolato dalle disposizioni del seguente Statuto e da apposito Regolamento applicativo la cui efficacia deve ritenersi subordinata all'approvazione da parte dell'ente preposto.

La durata è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

ART. 3

SCOPI DEL CONSORZIO

Il Consorzio ha funzione di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla denominazione I.G.P.. In particolare:

- vigilare sul corretto uso delle denominazioni radicchio rosso di Treviso I.G.P., nelle due tipologie precoce e tardivo, e radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., così come previste dal Reg. (CE) 1263/96 e successive integrazioni e/o modificazioni, e tutelarle contro ogni abuso;

- vigilare sulla produzione dei radicchi medesimi al fine di salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari previste dal disciplinare di produzione;

- promuovere e diffondere il consumo e la conoscenza del radicchio rosso di Treviso I.G.P., precoce e tardivo, e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., in Italia e all'estero ed assicurarne la valorizzazione commerciale;

- assistere i produttori e i confezionatori al fine di agevolare e migliorare la produzione del radicchio rosso di Treviso I.G.P. e del radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., anche attraverso corsi di formazione.

Il Consorzio, fra l'altro, potrà provvedere:

a) A garantire e a contraddistinguere il radicchio rosso di Treviso I.G.P. e il radicchio variegato di Castelfranco I.G.P. in virtù del controllo - attuato da parte di enti ed organismi a ciò autorizzati - delle fasi di produzione, lavorazione e confezionamento, nonchè di valutazione o approvazione preventiva delle etichette secondo i vigenti regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale in vigenza. Tale attività potrà altresì esplicitarsi nello svolgimento di tutti i compiti eventualmente affidati ai sensi della normativa vigente e comunque in seguito al riconoscimento degli enti preposti.

b) Vigilare sull'uso delle denominazioni radicchio rosso di Treviso I.G.P. (precoce e tardivo), radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., nonché sull'uso dei relativi marchi, sigilli, timbri, contrassegni, e segnalare ai

competenti organi ogni anomalia affinché possano impedire e reprimere ogni uso illecito o irregolare dei medesimi, così come ogni atto di sleale concorrenza inerente la produzione ed il commercio di detti prodotti, assumendo all'uopo in Italia e all'estero ogni opportuna iniziativa, in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a tali atti e all'abuso delle summenzionate denominazioni I.G.P., anche per conto dei consorziati.

c) Promuovere, favorire, organizzare e partecipare ad iniziative di qualsiasi tipo intese a valorizzare il radicchio rosso di Treviso IGP (precoce e tardivo) e il radicchio variegato di Castelfranco IGP e ad accrescerne la risonanza in Italia e all'estero, aderendo eventualmente ad organizzazioni aventi scopi analoghi o complementari ed il cui conseguimento sia comunque ritenuto utile alle finalità del Consorzio. A tal fine il Consorzio potrà assumere qualsiasi iniziativa (anche editoriale) nel campo promozionale tesa a realizzare le utilità attese.

d) Organizzare, promuovere, e sponsorizzare convegni, incontri e manifestazioni a carattere scientifico e divulgativo del prodotto ed altresì finanziare ricerche scientifiche nel campo alimentare purché attinenti all'oggetto, effettuate da organismi pubblici e/o privati.

e) Assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività utile per il conseguimento degli scopi indicati o avente comunque con essi attinenza.

TITOLO II - CONSORZIATI

ART. 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono fare domanda di ammissione in qualità di socio del Consorzio:

a) i produttori, singoli e/o associati, della zona di tutela così come definita nei rispettivi disciplinari di produzione;

b) i confezionatori di radicchio rosso Treviso I.G.P. e di radicchio variegato di Castelfranco I.G.P., i quali dispongano di magazzino di condizionamento nella stessa zona di tutela;

sempre che, i soggetti compresi nelle categorie di cui ai punti precedenti, aderiscano al sistema di controllo autorizzato.

L'adesione in forma associata, salvo il caso delle cooperative di primo grado, dovrà prevedere la presentazione di apposita delega – da parte dei propri associati – al soggetto che presenta l'istanza.

Al fine di evitare una doppia rappresentanza, i produttori associati ad una cooperativa già consorziata, non possono essere anche soci in proprio del Consorzio, se non con opportuna richiesta scritta di adesione individuale al Consorzio e relativa comunicazione alla cooperativa di appartenenza.

ART. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chiunque, ai sensi del precedente art. 4, aspiri a far parte del Consorzio quale socio deve presentare domanda scritta nella quale espressamente si impegni ad adempiere a tutti i doveri che derivano dalla qualità di consorziato. La domanda deve contenere:

a) nel caso di produttori singoli, l'indicazione delle superfici coltivate a radicchio rosso e a radicchio variegato e delle produzioni medie di radicchio ottenute dall'azienda nell'ultimo triennio;

b) nel caso di produttori non singole persone fisiche, il certificato di

iscrizione alla Camera di Commercio e l'elenco dei soci produttori di radicchio completo, per ciascuno, delle superfici investite a radicchio e delle produzioni medie, nonché la descrizione degli impianti (potenzialità e caratteristiche) per il condizionamento e conservazione del radicchio, dovrà inoltre essere indicata la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e l'organo che ne ha autorizzato la presentazione con gli estremi della relativa delibera, la quale dovrà essere allegato in copia;

c) nel caso delle aziende confezionatrici, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul complesso dell'attività svolta dall'azienda in relazione alla commercializzazione dei radicchi nell'ultimo triennio, nonché la descrizione degli impianti e delle strutture utilizzate per il condizionamento, conservazione e commercializzazione del radicchio (potenzialità e caratteristiche).

Sulla domanda di ammissione deciderà il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.

ART. 6

OBBLIGHI DEI CONSORZIATI SOCI

I Consorziati Soci hanno l'obbligo:

1) di osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti del Consorzio, così come approvato dall'ente preposto, nonché ogni decisione adottata dagli organi consortili;

2) di versare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

3) di versare il contributo annuale con le modalità previste dal successivo

art. 27;

4) di non immettere al consumo con i loghi, i marchi e le denominazioni registrati dal Consorzio, prodotti che non rispettino il disciplinare di produzione;

5) di consentire ed agevolare il controllo da parte dell'organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze.

In caso di violazione degli obblighi assunti i consorziati saranno tenuti al risarcimento degli eventuali danni subiti sia dal Consorzio sia dagli altri consorziati e saranno altresì sottoposti alle sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I Consorziati hanno l'obbligo della più rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente statuto, dai disciplinari di produzione e da eventuali regolamenti e norme che potranno essere deliberati dall'Assemblea Generale dei Consorziati e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Fatta salva ogni azione legale che potesse al Consorzio competere nei riguardi del socio che venga meno ai suoi doveri verso il Consorzio, o che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti od abbia trascurato l'osservanza dello Statuto Consortile o in qualunque altro modo abbia nuociuto al Consorzio od al suo funzionamento, il Consiglio di Amministrazione applicherà in relazione alla gravità della violazione uno dei seguenti provvedimenti:

- deplorazione scritta;
- sospensione fino al termine massimo di un anno dai diritti sociali;
- nei casi di recidiva su violazioni di particolare gravità l'esclusione dal

Consorzio.

ART. 7

DIRITTI DEI CONSORZIATI SOCI

L'appartenenza al Consorzio dà diritto a ciascun Consorziato socio:

a) ad usare per il prodotto che abbia le prescritte caratteristiche il marchio di riconoscimento del Consorzio;

b) ad usufruire dei servizi predisposti per i consorziati.

ART. 8

RECESSO

Il recesso dal Consorzio è concesso:

a) nei casi previsti dall'art. 16 quarto comma del presente statuto;

b) quando vengano a mancare i requisiti prescritti per l'ammissione, e tale mancanza sia constatata dal Consiglio di Amministrazione;

c) per atto di libera volontà.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2437 del Codice Civile e, salvi gli obblighi pecuniari assunti dal consorziato durante l'esercizio finanziario in corso, il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne ha conoscenza.

Il consorziato recedente non avrà nei casi che precedono diritto ad alcun rimborso dei contributi e quote versati.

ART. 9

ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

L'esclusione dal Consorzio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione:

a) nei casi di cui all'art. 2527 del Codice Civile;

b) quando siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione e l'interessato non abbia richiesto di recedere a norma dell'art. 8;

c) nel caso previsto al precedente art. 6 del presente statuto.

Nessun diritto spetta al Consorziato escluso.

Solo in caso di scioglimento del consorzio, i Consorziati concorreranno alla divisione dei beni residui del Consorzio in proporzione dei contributi da loro versati durante l'appartenenza all'Ente stesso.

ART. 10

MORTE DEL SOCIO

Nel caso di morte di un socio, gli eredi possono recedere dal Consorzio.

Qualora il recesso non sia stato richiesto nel termine prescritto di sei mesi, il vincolo consortile si trasferisce agli eredi.

La cessione dell'azienda per atto tra vivi deve essere notificata al Consorzio entro tre mesi.

L'acquirente può subentrare nella posizione di socio del Consorzio, sempre che il Consiglio di Amministrazione dia a ciò il proprio benestare.

ART. 11

REGISTRAZIONE

Da parte del Consorzio è tenuta un'apposita documentazione:

a) delle produzioni di radicchio rosso di Treviso IGP (precoce e tardivo) e di radicchio variegato di Castelfranco IGP (variegato) avente titolo, prodotte e confezionate dai singoli produttori e/o confezionatori;

ART. 12

INADEMPIENZE

Nei confronti del Consorziato Socio inadempiente il Consiglio di Amministrazione può disporre, qualora non ravvisi gli estremi per l'esclusione, il divieto a tempo determinato dell'uso dei marchi Consortili.

Qualora il comportamento del socio abbia provocato danni al Consorzio, il Consorzio stesso può esperire l'azione di risarcimento sia in sede civile che penale.

TITOLO III – ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 13

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi sociali del Consorzio:

a) l'Assemblea Generale dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

ART. 14

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

In sede ordinaria l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea in sede straordinaria ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio e deve farlo quando ne sia richiesto dall'Organo di Controllo o da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i consorziati.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve

essere fatta a mezzo avviso scritto, lettera o mail certificata, ai Consorziati, precisando l'elenco delle materie da trattare, da fare recapitare almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione da effettuarsi non meno di 24 ore dopo la prima convocazione.

Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci del Consorzio. E' ammesso l'istituto della delega. In ogni caso ne fa parte anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono riservate all'Assemblea ordinaria le seguenti competenze:

a) la determinazione delle direttive generali e di programmazione dell'attività del Consorzio;

b) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) la nomina dell'Organo di Controllo;

d) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

e) l'approvazione dei regolamenti consortili e loro eventuali modifiche in ogni caso validi dopo l'approvazione ed il riconoscimento ministeriale;

g) ogni altro oggetto che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le seguenti competenze:

a) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, atti validi in ogni caso solo dopo l'approvazione e il riconoscimento ministeriale degli stessi;

b) la decisione di scioglimento anticipato del Consorzio;

c) le modifiche da apportare al disciplinare di produzione, le quali per essere approvate dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 15

RAPPRESENTATIVITA'

A ciascun consorziato spetta un numero di voti – espressi in millesimi, non inferiore ad uno – in rapporto alla quantità di prodotto controllata e/o certificata dall'organismo di controllo incaricato, in base ai dati dell'ultima campagna produttiva.

Ai sensi del D.M. 4 maggio 2005, ai soci produttori, è riservata un rappresentanza pari al 66% mentre ai soci confezionatori è assicurata la rimanente percentuale del 34%.

Qualora il consorziato svolga entrambe le attività produttive di cui ai punti precedenti, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Nel caso in cui il Consorziato produca e/o confezioni sia Radicchio rosso di Treviso e Radicchio variegato di Castelfranco , il valore del voto del Socio è pari alla somma dei singoli valori di voto spettanti allo stesso consorziato per ciascuna IGP.

L'adesione in forma associativa dei soggetti individuati dall'art. 4 lettere a) e b) del presente statuto, ai fini della partecipazione agli organi sociali e alla manifestazione del voto e a condizione dell'espressa delega dei singoli soggetti, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.

Le società e gli enti collettivi consorziati intervengono all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante o di altra persona a ciò delegata dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

I Consorziati che non possono intervenire personalmente all'Assemblea,

hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri consorziati che non siano Amministratori, Sindaci o dipendenti del Consorzio, mediante delega scritta.

Ciascun consorziato non può rappresentare più di un consorziato.

ART. 16

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee tanto in sede ordinaria che straordinaria sono valide, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti e deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo (1/3) dei voti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Nel caso di modifica sostanziale, in ordine alla struttura ed agli scopi del Consorzio, i dissenzienti hanno diritto di recesso.

Qualora le delibere da adottare riguardino una sola I.G.P. per la quale il Consorzio è incaricato, la validità delle assemblee e le maggioranze necessarie all'approvazione delle delibere stesse saranno determinate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, con riguardo ai soli soggetti appartenenti alla filiera della I.G.P. per la quale si delibera.

ART. 17

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla Assemblea stessa. La nomina del segretario,

che può essere scelto anche tra i consorziati, sarà fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare a verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario con indicazione del nominativo dei presenti o dei rappresentanti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che l'assemblea non decida diversamente.

Le elezioni delle cariche sociali possono anche aver luogo per acclamazione, ma normalmente avvengono per scheda.

In ogni caso le votazioni dovranno tenere conto del peso del voto espresso da ciascun votante.



ART. 18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 membri eletti tra i soci dall'Assemblea che ne fissa il numero. In ogni caso, la percentuale di rappresentanza nell'organo sociale della categoria "produttori" deve essere pari al 66% della composizione dello stesso. Il restante 34% sarà composto da rappresentanti delle aziende confezionatrici. Queste percentuali potranno variare in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

I soci non singole persone fisiche che risultano eletti, sono rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione dalle persone designate come candidati dai rispettivi competenti organi deliberanti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è così definita:

- massimo 8 componenti in rappresentanza dei produttori;

- massimo 4 rappresentanti delle Aziende confezionatrici;

equamente ripartiti tra i soggetti produttori e le Aziende confezionatrici delle due I.G.P. per il quale il Consorzio è incaricato.

In ogni caso i rappresentanti delle due categorie di cui al comma precedente, vengono votati dai soci appartenenti a ciascuna delle stesse, con la attribuzione di voti di cui all'art. 15.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione. in ogni caso, si procede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Competenze del Consiglio di Amministrazione:

a) programmare l'attività del Consorzio e predisporre i bilanci;

b) deliberare sulle quote di adesione al Consorzio e sui contributi annuali;

c) esercitare l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio salvo quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea ed agli altri organi del Consorzio stesso;

d) approvare l'adesione di nuovi associati;

e) determinare le sanzioni da applicare ai soci in caso di infrazioni o

inadempienze.

Il Consiglio assume il personale ritenuto necessario per l'espletamento dei compiti consortili, fissandone i compiti ed il trattamento; può altresì nominare Comitati tecnici consultivi, anche fra estranei, stabilendone la composizione ed i compiti. Solo in casi eccezionali - purché attinenti a specifiche attività di tutela, promozione e valorizzazione delle produzioni per le quali il Consorzio è stato incaricato - i componenti di tali comitati potranno essere retribuiti.

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

ART. 19

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio elegge a maggioranza semplice nel proprio seno, con votazione segreta, un Presidente e un Vice Presidente, nomina anche un segretario per

la redazione dei verbali, che può essere estraneo al Consiglio.

ART. 20

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci e tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto ed in modo che i Consiglieri ed l'Organo di Controllo siano informati almeno 8 giorni prima della riunione.

In casi urgenti è ammessa la convocazione tramite posta elettronica certificata spedita almeno due giorni prima della riunione.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suo componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

La modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio che non partecipano alla riunione senza giustificato motivo, per quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

ART. 21

IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni, sempre che non perda la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile fino ad un massimo di tre mandati.

Ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio; a lui, pertanto, compete la firma dei contratti, della corrispondenza e degli atti.

Può delegare la firma per materie determinate, al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in caso di assenza di questi, ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

ART. 22

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito alternativamente da un Sindaco unico o da un Collegio di Revisori in numero di tre effettivi e due supplenti, nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina i compensi. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rileggibile.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alla adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere scelti anche fra gli estranei al Consorzio.

ART. 23

COLLEGIO ARBITRALE

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il

Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Treviso. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO IV – FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTO ANNUALE, ESERCIZIO CONSORTILE E RENDICONTO CONSUNTIVO

ART. 24

PATRIMONIO

Il fondo comune del Consorzio è formato dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio nonché dei contributi versati dagli associati.

ART. 25

ENTRATE

Il Fondo comune del Consorzio è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni vengono in proprietà del Consorzio;

b) dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l'Assemblea dei soci destina a speciali accantonamenti o ad aumento del fondo comune;

c) delle quote di ammissione di cui all'art. 26.

Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi annuali, di cui all'art. 27;

b) dalle eventuali rendite del fondo comune;

c) dagli eventuali contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed esteri;

d) dai contributi, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, a carico di determinate categorie di soci che, volontariamente, decidano di aderire ad azioni particolari che, oltre ad un interesse generale, rivestano specifico interesse per alcuni associati;

e) da ogni altra entrata che non contrasti con la normativa vigente e l'interesse generale dei consorziati.

ART. 26

QUOTA DI AMMISSIONE

La quota di ammissione viene fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono partecipare al finanziamento del Consorzio Enti ed Istituzioni operanti nell'ambito della zona di produzione e/o in armonia con le finalità consortili.

ART. 27

CONTRIBUTO ANNUALE

I Consorziati debbono versare annualmente al Consorzio, nella misura ed entro il termine che verrà stabilito annualmente dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- un contributo direttamente collegato al quantitativo di prodotto controllato e/o certificato dalla struttura di controllo designata per la specifica I.G.P.

I consorziati confezionatori che acquistano radicchio avente titolo da produttori non consorziati, sono tenuti a versare il contributo come stabilito al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 4 maggio 2005, si evidenzia altresì che: quando l'attività del Consorzio interessa esclusivamente una delle denominazioni per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, i costi derivanti dalla predetta attività saranno posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione a cui è rivolta.

ART. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale del Consorzio decorre dal 1° Agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio consta in due parti, il rendiconto della gestione ed il conto patrimoniale che devono essere redatti con criteri di prudenzialità e di sana contabilità.

Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, dovranno essere reintegrati dai Consorziati con le medesime modalità previste dall'art. 27 del presente statuto.

TITOLO V – LIBRI OBBLIGATORI

ART. 29

LIBRI SOCIALI

Sono libri obbligatori del Consorzio:

a) il libro dei consorziati;

b) il libro delle adunanze dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

d) il libro dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 30

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea con la maggioranza di cui al terzo comma dell'art. 16, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il fondo comune netto risultante dal bilancio di liquidazione va ripartito tra i consorziati, iscritti nel libro dei soci al momento della liquidazione in proporzione ai versamenti dagli stessi effettuati durante la loro appartenenza al Consorzio.

Nel caso che il fondo comune non sia sufficiente per le passività e per le spese di liquidazione del Consorzio, il residuo passivo graverà pro quota sul Consiglio di Amministrazione.

ART. 31

RIPARTIZIONE DEI COSTI

(D.M. n. 410 del 12 settembre 2000)

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

a) tutti i soggetti che aderiscono alla Consorzio;

b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'art. 3 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata per ogni singola IGP.

Sono poste a carico delle categorie individuate dall'art. 4 del D.M. n. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.